

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L' **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**, con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. Andrea Berti, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

L' **Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 Cagliari**, con sede legale in Cagliari – Viale Poetto n. 12 codice fiscale/Partita IVA 03990560926, PEC protocollo@pec.aslcagliari.it, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Aldo Atzori, nato in Iglesias (CA), il 20/04/1963;

dette congiuntamente le "Parti"

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si **conviene** quanto segue:

Art.1 OGGETTO

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento (Tirocinanti) nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta del Soggetto Promotore. Il numero degli studenti da accogliere sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

Art.2 IL TIROCINIO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun Tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3 DOVERI DEL TIROCINANTE

I doveri del Tirocinante sono disciplinati dal Progetto Formativo e di Orientamento che verrà sottoscritto dal Tirocinante e dal Soggetto Ospitante.

Art. 4 PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

1. La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi. Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.
2. Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti.
3. Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento, saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

Art.5 ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

1. Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il questionario di valutazione fornito dall'Ufficio Career Service del Soggetto Promotore.

Art.6 SICUREZZA

Vista la definizione di "lavoratore", espressa dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", che include tra gli altri anche il "beneficiario delle iniziative di tirocini formativi", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente secondo quanto segue:

- Il Soggetto Promotore assicura la "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- Il Soggetto Ospitante assicura la "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08, conforme ai rischi a cui il lavoratore ospitato sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08 "Informazione ai lavoratori";

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è subordinato alla preventiva autorizzazione del responsabile delle stesse presso il soggetto ospitante, che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai

requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione e addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito, provvederà a effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 "Sorveglianza sanitaria" e di cui al D.Lgs. 101/2020 nel caso il lavoratore ospitato sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti.

Art.7 DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
3. I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art.8 SOTTOSCRIZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art.15, comma 2 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà a carico del Soggetto Promotore.

Art.9 DURATA

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Art.10 CONTROVERSIE

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, convengono di individuare il Foro di Cagliari quale Foro competente per risolvere ogni eventuale controversia.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

(Per il Soggetto Promotore)
Il Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese
Dott. Andrea Berti

(Per il Soggetto Ospitante)
Il Direttore Generale ASL 8 di Cagliari
Dott. Aldo Atzori

